

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1630

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELELLA e SICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1995

Nuove norme in favore dell'imprenditorialità giovanile

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto la normativa sulla imprenditorialità giovanile, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è stata estesa, per effetto del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, alle aree depresse dell'intero territorio nazionale. Con quest'ultimo provvedimento, si è disposto il superamento dell'originario decreto-legge n. 786 del 1985 e la creazione di una società per azioni che subentri nelle funzioni e nei rapporti giuridici del Comitato per l'imprenditoria giovanile e della Cassa depositi e prestiti.

Al capitale della società per azioni, nella fase iniziale interamente posseduto dal Tesoro, potranno partecipare enti, anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici.

La scelta di superare in tempi rapidi e con decisioni non meditate il sistema disegnato dal citato decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 1986, appare errata. L'estensione degli interventi di promozione della imprenditoria giovanile alle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, avrebbe richiesto un rafforzamento degli interventi in materia e, soprattutto, una migliore dotazione finanziaria rispetto a quella di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985.

Il presente disegno di legge intende delineare un nuovo modello di intervento per l'imprenditorialità giovanile che raccolga quanto di buono è stato realizzato con il più volte richiamato decreto-legge n. 786 del 1985, adeguandolo alle mutate esigenze dell'economia del Paese.

In particolare, la proposta vuole rafforzare l'iniziativa regionale. A subentrare alle funzioni del Comitato saranno dunque le regioni che ricomprendono i territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti comunitari.

Il disegno di legge prevede comunque un ruolo specifico anche per la società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore delle varie società per azioni regionali (articolo 3).

Alle regioni sono anche trasferiti gli stanziamenti e le risorse finanziarie comunque disponibili, anche in conti correnti di tesoreria, destinati al finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 1986. La ripartizione avverrà con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica tenendo conto della popolazione e del tasso di disoccupazione delle singole regioni.

Le modalità del trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite dal presente provvedimento saranno stabilite con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Imprenditorialità giovanile)

1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, nonché dalle altre aree individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 2.

(Trasferimento dei compiti alle regioni)

1. Le regioni che ricomprendono i territori di cui all'articolo 1 subentrano nelle funzioni già di competenza del comitato di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, soppresso ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275.

2. Ciascuna regione è autorizzata a costituire, con propria legge, entro il 31 dicembre 1995, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti, anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani fra i 18 e i 29 anni, ovvero formate

esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonchè allo sviluppo locale. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonchè partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10 per cento del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonchè le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 3. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionale e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le modalità d'attuazione delle norme di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.

4. Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

(Compiti attribuiti alla società per azioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26)

1. Alla società per l'imprenditorialità giovanile, istituita ai sensi dell'articolo 1 del

decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è affidato il compito di produrre servizi a favore delle società per azioni regionali di cui all'articolo 2 della presente legge finalizzati alla creazione di nuove imprese ed al sostegno delle piccole e medie imprese, nonché di consulenza nelle fasi di progettazione e definizione degli interventi. La società per l'imprenditorialità giovanile di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 26 del 1995 ha altresì compiti di tutoraggio, formazione e monitoraggio delle esperienze effettuate.

Art. 4.

(Passaggio di funzioni)

1. Le società regionali per l'imprenditorialità giovanile istituite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge subentrano nelle funzioni attribuite alla società per azioni per l'imprenditorialità giovanile di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Art. 5.

(Risorse finanziarie)

1. Gli stanziamenti e le risorse finanziarie comunque disponibili, anche in conti correnti di tesoreria, destinate al finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, sono trasferiti alle regioni. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto della popolazione e del tasso di disoccupazione delle singole regioni.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno,

una relazione sulla attuazione della presente legge e sull'attività delle società regionali per l'imprenditorialità giovanile.

2. Nella relazione annuale di cui al comma 1 sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti.